



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento
della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino*

“Comunicare l’immigrazione. Dalla deontologia al contrasto all’odio”

Corso di formazione gratuito, accreditato presso l’Ordine
dei Giornalisti (12 crediti), destinato agli addetti stampa
degli enti locali e delle associazioni.

Firenze > 6 • 8 • 13 Giugno 2017 ore 9,30 - 13,30

Via Faenza 48, c/o Il Fuligno, Sala del Capitolo

PROGETTO



CAPOFILA



PARTNER



IN COLLABORAZIONE CON



I discorsi d'odio

Daniela Consoli

Avvocata – A.S.G.I.



« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. »

Art. 21 Costituzione Italiana.

Norma inserita nella prima parte della Costituzione che tratta dei diritti e doveri dei cittadini – rapporti civili

Principi fondamentali

Art. 2 la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Viene in rilievo il ruolo che ciascun ordinamento si propone per garantire che la democrazia non venga snaturata dalla possibilità di partiti e movimenti di alterarla introducendo discorsi che limitano o disconoscono, per categorie minoritarie, il diritto alla dignità umana ricomprendendo in tale ambito anche il diritto a non essere discriminati

La problematica della cd. democrazia protetta



Il crimine d'odio – di cosa parliamo

incitamento all'odio, attraverso discorsi che esprimono disprezzo, odio, pregiudizio etc. (hate speech) che vengono inseriti, perché siano diffusi, nei più svariati contesti comunicativi: conversazioni pubbliche o private, dibattiti politici veicolati attraverso mass media, social network ecc. Ecc



Incitamento all'odio

Si tratta (l'hate speech “incitamento all'odio”) di una categoria giuridica che la giurisprudenza americana ha elaborato per contraddistinguere quel genere di parole e discorsi, **che non ha altra funzione che** esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, e che possono ingenerare comportamenti violenti.



Definizione del crimine d'odio

Nozione di “hate crimes” (crimini d'odio)

definizione OSCE: qualunque reato “commesso per ragioni di discriminazione”:

circostanza aggravante art. 3 l. 205/93 (legge Mancino): indipendentemente dal reato commesso si prevede aumento della pena sino alla metà per i reati “commessi per **finalità** di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”



La dottrina in Italia è stata sempre
non molto propensa a reprimere le
libertà costituzionali – art. 21

dubbi sulla idoneità dello strumento penale
perché in contrasto con le libertà
costituzionalmente garantite

Contra dovere di conformarsi alle normative
internazionali

Oggi anche art. 117 che obbliga al rispetto dei vincoli comunitari ed obblighi
internazionali - vedi sentenza corte costituzionale n. 348-349...2009



□ Reati di opinione// XII disposizione transitoria

Legge attuativa – legge 20 giugno 1952 n. 645 - idee razziste come contenuto dell'ideologia fascista

Convenzione di Ginevra del 1948

il legislatore ritenne indispensabile recepire con apposita legge costituzionale, oltre all'ordinaria legge di esecuzione (l. 9 ottobre 1967 n. 962), la Convenzione del 1948

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Legge di ratifica della Convenzione di New York 7.3.1966 - art. 4 la diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento...assistenza ad attività razzistiche compreso il loro finanziamento

Attuazione legge reale 654/75 –

punire chiunque incitasse in qualsiasi modo alla discriminazione

Contra tassatività delle condotte offensività dei reati

Art. 3 della legge 654 - tappe di evoluzione

- 1975 recepimento convenzione antidiscriminazione - ;
- 1993 modifiche apportate alla legge mancino - diffusione delle idee fondate sulla....e l'incitamento distinguendo l'istigazione a commettere;
- 2006 legge 85



Discorso d'odio ordinamento italiano

art. 3 l. 654/1975 (come modificato con l. 85/2006) Esecuzione della Convenzione di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: "E' punito con la reclusione sino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"



2008-913.gai - decisione quadro del consiglio di europa

- Richiede uniformità dei paesi membri –
- attuale legge italiana è in contraddizione laddove punisce la diffusione e non anche la propaganda



I principali riferimenti normativi

Convezione Europea Diritti dell'Uomo _ C.E.D.U.

Norme della CEDU

- Art. 2, § 1, Diritto alla vita: Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge
- Art. 3, Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti

Trattasi di norme che obbligano lo Stato a dotare l'ordinamento di norme repressive di applicazione verticale ed orizzontale

Si applicano infatti tanto ai reati commessi da agenti pubblici tanto dai privati



Art. 14, Divieto di discriminazione: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione” (elencazione non tassativa)

Norma ritenuta di carattere accessorio e sussidiario,

la Corte ha affermato che è da ritenersi violata anche in riferimento a diritti non ricompresi nella convenzione



Anche la convenzione pone però problemi di compatibilità con le libertà in essa garantite ed in particolare con l'art. 10 CEDU

Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione (...)

L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui (...)



Prot. 12 sottoscritto dall'Italia nel 2000 non ratificato
introduce una clausola generale di non discriminazione
indipendente che non necessita di collegamento con
altra disposizione

entra in vigore il 1 aprile 2005 - Art. 1 ,Divieto generale di
discriminazione: Il godimento di ogni diritto previsto dalla
legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione,
in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere,
l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra
condizione



Raffigurazioni emblematiche

- Attraverso i termini utilizzati si comunica un messaggio andando oltre la descrizione dei fatti: così l'arrivo dei profughi è definita “invasione” di potenziali “usurpatori”; i flussi migratori tolgono lavoro agli italiani; gli stranieri delinquono ecc. ecc.
- Le parole e le immagini caricate di pregiudizi e stereotipi negativi.
- la comunicazione che motiva l'odio a sfondo razziale origina spesso dai livelli più alti, ovvero istituzionali e dunque è di per sé lesiva della dignità altrui e si sostanzia in dichiarazioni di matrice razzista.



Necessità di conciliare le garanzie di libertà democratica con i diritti dei “deboli” o delle “minoranze”

- Lesione della dignità umana sociale...nell'incitamento ad atti di discriminazione
- Per reprimerla è necessario far riferimento alla capacità del messaggio di interferire con la vita del soggetto discriminato??



Come riconoscere l'offesa razziale, di pregiudizio o discriminazione.

Problematiche affrontate dalla giurisprudenza il cui ruolo diventa centrale per “tipizzare” e reprimere i discorsi d'odio

La cd. indessicalità: nessuna espressione è offensiva a sfondo razziale o etnico se decontestualizzata

spetta al giudice stabilire e riconoscere se le vittime sono tali anche per la loro appartenenza ad un gruppo minoritario (perché africani, cinesi, albanesi, zingari, di colore etc.)



Giurisprudenza - ruolo

- Il ruolo della giurisprudenza è essenziale in quanto la repressione penale dei singoli atti discriminatori agisce sia preventivamente impedendo la reiterazione del comportamento sia in senso repressivo con la punizione ed è dunque capace di sradicare tutto ciò che allontana gruppi dominanti e minoranze
- le vittime di discriminazione e odio razziale è però necessario che denuncino con maggiore costanza tali crimini



Criteri certi elaborato dalla giurisprudenza italiana

- concreta offensività/idoneità da valutarsi caso per caso
- pericolo astratto e danno sicuro
- giudizio basato sulla previsione cass. penale 724/97
- con la modifica della legge mancino non più offesa alla personalità dello Stato ma alla persona e dunque aggancio materiale



- In materia di discorso d'odio, leading case r Féret c. Belgio, 2009

Presidente del partito politico Fronte nazionale è condannato alla pena di 250 ore di lavoro di pubblica utilità nel settore dell'integrazione di cittadini stranieri ed all'ineleggibilità per dieci anni per avere, nel corso della campagna elettorale, pubblicato diversi opuscoli che invitavano ad "opporsi all'islamizzazione del Belgio", rimpatriando gli stranieri senza lavoro, riservando ai cittadini belgi gli aiuti sociali, negando il diritto d'asilo a cittadini di origine non europea, opponendosi alla costruzione di centri per rifugiati, ecc.

ritorna il problema di ordine generale sul concetto di adottare norme per proteggere la democrazia

principio affermato in Handyside c. Regno Unito, 1976 la libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di ogni società democratica; (..) essa vale non soltanto per le idee accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che infastidiscono, risultano shockanti o inquietanti"

la libertà di espressione lo è particolarmente per un eletto dal popolo":• ma non al punto di consentire di innestare "nel pubblico, specie quello meno consapevole, sentimenti di disprezzo, di rifiuto, ed anche di odio verso gli stranieri"

il discorso d'odio, infatti, non richiede l'appello a uno specifico atto di violenza o ad uno specifico reato, se comunque incita a discriminazione ed odio; 2) l'impatto di un discorso d'odio pronunciato da un leader politico è particolarmente pericoloso, e "i politici dovrebbero essere particolarmente attenti alla difesa della democrazia e dei suoi principi, perché il loro obiettivo ultimo è la presa del potere"

La sanzione inflitta non viene poi ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, e la Corte conclude per la non violazione dell'art. 10.



Obiezioni

Nel discorso non vi era nessun appello alla violenza o alla commissione di concreti atti di intolleranza;

il riferimento agli effetti sulla popolazione qualifica come “tonta” una parte dell’opinione pubblica, negandole la capacità di una valutazione razionale delle idee,

Contraddizione tra la libertà espressione in contesto politico, e la particolare responsabilità attribuita a politici



altri casi

Le Pen c. Francia, 201 condanna per interviste con contenuti molto simili (invito ad opporsi alla islamizzazione Francia), violazione art. 10

la Corte sottolinea in particolare che la contrapposizione tra musulmani e francesi “era idonea a suscitare un sentimento di rifiuto e di ostilità verso la comunità in questione

Nel caso Jersild c. Danimarca, 1994

Un giornalista viene condannato per avere trasmesso una intervista ad gruppo naziskin che definivano “animali” le persone di pelle nera

Sussiste violazione art. 10 e qui l’informazione viene qualificata come “cane da guardia della democrazia”,

La condanna anche se il giornalista aveva preso le distanze sulle opinioni espresse dall’intervistato



I discorsi d'odio che sono valsi la condanna - ex ministro Kienge

definita animale scappato dalla giungla

Corte; le parole utilizzate dall'imputato contenevano un esplicito intento offensivo e denigratorio della sua dignità di persona.

la ministra, non è stata accusata di aver operato scelte politiche scorrette ma a tornare in quello che in ragione dell'offesa è stato definito luogo di provenienza ovvero “la giungla”



Sentenza corte d'appello venezia

il 30 gennaio del 2007, la Corte d'appello di Venezia ha assolto per l'insussistenza del fatto M. B., C.L., E.C., M.F., B.T., e F.T., per avere incitato i pubblici amministratori di Verona a commettere atti di discriminazione razziale ed etnici nei confronti degli zingari Sinti.

invito ai cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali “i sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale”. L'iniziativa pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti del seguente tenore: “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari”.



Giustificazioni dei politici

di evitare l'istituzione di nuovi punti di raccolta provvisori.

nella petizione non si fa riferimento allo sgombero di tutti i campi presenti sul territorio, ma soltanto di quelli abusivi in realtà l'intento palesato è quello di chiedere di allontanare dal territorio indistintamente tutti gli zingari in quanto tali.



Caso gentilini

E' stato condannato perché, considerando le circostanze concrete: uomo politico, discorso in piazza, eleva nell'opinione pubblica

Questo pone nuovamente il problema

i cittadini propensi a farsi condizionare da discorsi d'odio?

sono legittimi i partiti antisistema?

come si è detto l'unica norma è la XII norma transitoria della costituzione



Molestie

Nel proc 16945/2011 il giudice del Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta da EXTRABANCA s.p.a.,

il presidente di una banca in merito alla candidatura alle elezioni comunali di un dipendente di origini straniere ha affermato che “agli zingari e ai musulmani che vogliono rovinare Milano”. E rivolgendosi alla vittima e ad un altro dipendente di colore, “negri africani che stanno creando troppi problemi” “avere troppi negri non poteva giovare alla banca e che pertanto era meglio assumere una persona con un colore più chiaro” “nessuno aveva bisogno della sua intelligenza” e che “gli stranieri pretendono troppo”, soprattutto quelli che hanno la cittadinanza devono sapere che sono ospiti.



Divulgazione con lo scritto

Il Tribunale ordinario di Roma, Sezione I civile, del 16.2.2015, con sentenza n. 37070/2012, ha condannato la casa editrice, Gruppo Editoriale Simone, per condotta discriminatoria verso rom e sinti, visto che in una sua pubblicazione la comunità nomade viene automaticamente associata alla commissione di reati.

Nello scritto trattando dell'acquisto incauto si fa l'esempio di "quando, ad esempio, la cosa, nonostante il suo notevole valore sia offerta in vendita da un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato" in tal caso avverte l'autore "per l'esistenza del reato non occorre provare che l'agente abbia avuto effettivamente il sospetto, bastando che sussista una sola delle circostanze indicate relativa alla cosa per ritenere presuntivamente il soggetto in sospetto sull'illegittima provenienza".



Consistenza del fatto

Trattasi di generalizzazione offensiva di un gruppo etnico e non, come dovrebbe, si fa riferimento ad individui che hanno realmente commesso delle condotte che potrebbero fare sospettare sulla provenienza illecita della merce in vendita.



Motivazione

“La violenza razziale costituisce un’offesa di particolare gravità alla dignità umana e, tenuto conto delle sue pericolose conseguenze, esige una vigilanza speciale ed una reazione vigorosa da parte delle autorità. Per questa esse devono ricorrere a tutti i mezzi di cui dispongono per combattere il razzismo e la violenza razzista, rinforzando così l’idea che per una società democratica la diversità non è una minaccia, ma una ricchezza”



Grazie per l'attenzione

.

